



COMUNE DI CALENZANO

Regolamento per l'istituzione del difensore civico
(Approvato con deliberazione n.112/CC del 28.10.2002 e n.126 del 25.11.2002)

INDICE

- Art.1** Oggetto del regolamento
- Art.2** Funzioni
- Art.3** Requisiti per la copertura del ruolo
- Art.4** Casi di ineleggibilità
- Art.5** Presentazione delle candidature
- Art.6** Termini per la nomina
- Art.7** Durata in carica e proroga
- Art.8** Cessazione dalla carica
- Art.9** Indennità di carica
- Art.10** Attivazione
- Art.11** Soggetti che non possono chiedere l'intervento del Difensore Civico
- Art.12** Modalità di attivazione
- Art.13** Poteri e diritto di accesso
- Art.14** Provvedimenti del Difensore Civico
- Art.15** Limiti di competenza
- Art.16** Rapporti con il Difensore Civico Regionale
- Art.17** Rapporti con organi del comune
- Art.18** Tutela della riservatezza e obbligo del segreto
- Art.19** Ufficio del Difensore Civico e ricevimento
- Art.20** Rapporti con altri enti locali
- Art.21** Informazione ai cittadini
- Art.22** Norma transitoria e finale

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

Art.1 - Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento, il comune di Calenzano istituisce e regola l'Ufficio del Difensore Civico comunale, così come previsto dall'art.11 del D.Lgs.267/2000, e dall'art.43 dello Statuto Comunale.
2. Il seguente regolamento è redatto conformemente alle norme contenute nello Statuto comunale, nel testo unico degli Enti Locali, nonché nelle leggi nazionali e regionali in materia.

Art.2 - Funzioni

1. Il Difensore Civico è il garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa posta in essere dal comune di Calenzano, dai suoi organi istituzionali e dai suoi dipendenti.
2. La competenza del Difensore Civico si estende anche alle aziende speciali, alle istituzioni, ai concessionari di pubblici servizi e alle società controllate o partecipate del comune.
3. Il Difensore provvede alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi e comunque di qualsiasi altra pretesa dei cittadini, promuovendo l'equità e la correttezza dell'attività amministrativa.
4. Ai sensi dell'art.25, co.4 della L. 241/1990, nei casi di violazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, il richiedente, oltre al ricorso al TAR territorialmente competente, potrà entro 30 giorni chiedere il riesame della determinazione di rifiuto espresso o tacito alla richiesta di accesso. Se il suddetto rifiuto viene ritenuto illegittimo dal difensore civico, questi lo comunica a chi ha adottato il provvedimento lesivo. Inoltre, se entro 30 giorni dall'istanza, il difensore non emana un provvedimento di conferma del rifiuto, l'accesso è consentito.
5. Il Difensore svolge altresì tutti gli altri compiti ad esso attribuiti dalla legge nazionale e regionale.

Art.3 - Requisiti per la copertura del ruolo

1. Il Difensore Civico deve essere scelto tra persone di comprovata integrità, autorevolezza, imparzialità, indipendenza di giudizio, nonché tra persone che abbiano una certa competenza in materie giuridico - amministrative.
2. Costituiscono titolo per la nomina:
 - a) l'essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la carica di consigliere comunale; e, unitamente a quanto sopra:
 - b/1) l'aver conseguito, quale titolo di studio, il diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza o economia e commercio;
 - b/2) oppure l'aver espletato funzioni di giudice di pace o giudice di conciliazione;
 - b/3) oppure l'aver ricoperto per almeno 4 anni, anche non consecutivi, il ruolo di sindaco, o presidente di provincia o di assessore comunale o provinciale, e abbia conseguito il diploma di scuola media superiore di durata quinquennale;
 - b/4) oppure l'aver ricoperto un impiego direttivo presso una pubblica amministrazione per almeno 5 anni e conseguito il diploma di scuola media superiore di durata quinquennale.

Art.4 - Casi di ineleggibilità

1. Fermo restando quanto affermato nel precedente articolo, non sono eleggibili coloro per i quali sussista una delle cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge per i consiglieri comunali.
2. Inoltre non possono essere nominati difensori civici:
 - a) chi sia impegnato quale consigliere o assessore comunale o provinciale;
 - b) chi sia impegnato quale sindaco o presidente di provincia;
 - c) chi rivesta una qualsiasi carica elettiva pubblica;
 - d) chi sia amministratore di aziende, consorzi, enti o società dipendenti dal comune o che comunque abbiano rapporti con l'amministrazione comunale;
 - e) chi sia amministratore di società o imprese a partecipazione pubblica, o comunque sottoposte a vigilanza o a controllo comunale;
 - f) chi sia amministratore di imprese legate al comune da contratti di durata;
 - g) coloro che ricoprono incarichi di qualsiasi tipo all'interno di partiti politici a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale;
 - h) coloro che lavorino stabilmente o che ricoprano incarichi di qualsiasi tipo presso un'organizzazione sindacale;
 - i) chi sia revisore dei conti dell'ente;
 - j) chi sia titolare di rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato con il comune;
 - k) i componenti di organi che abbiano a svolgere qualsiasi forma di controllo sugli atti comunali.
3. In ogni caso il difensore civico non può svolgere compiti o funzioni e rivestire posizioni che contrastino con il suo ruolo di garante, anche se svolti nell'interesse del comune di Calenzano, e che possano pregiudicare la sua indipendenza e libertà di giudizio.
4. Il verificarsi di una di queste ipotesi dopo la nomina comporta la decadenza dall'incarico da pronunciarsi ai sensi dell'art. 8.

Art.5 - Presentazione delle candidature

1. Il comune rende noto, mediante pubblicazione di un apposito bando, l'inizio del procedimento per la nomina del Difensore Civico con l'invito a presentare le candidature entro il termine perentorio di 30 giorni dall'affissione all'albo pretorio.
2. Detto bando dovrà essere adeguatamente pubblicizzato attraverso l'affissione all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet del comune nonché attraverso qualsiasi altro strumento ritenuto maggiormente idoneo a garantire un'ampia diffusione.
3. Il bando dovrà contenere i requisiti richiesti dall'art. 3 del presente regolamento.
4. Entro il termine di cui al comma 1, gli interessati dovranno presentare la propria candidatura in carta libera allegando la seguente documentazione:
 - a) dettagliato curriculum vitae da cui desumere il titolo di studio nonché le esperienze lavorative;
 - b) dichiarazione circa l'assenza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità dall'incarico previste dall'art.4 del presente regolamento.
5. Il servizio competente, valutata la tempestività delle domande, verifica la completezza della documentazione presentata.

Art.6 - Termini per la nomina

1. Verificato quanto sopra, viene convocato il Consiglio Comunale per l'esame delle candidature.
2. Il consiglio comunale nomina il Difensore Civico a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in carica.
3. La nomina deve essere comunicata all'interessato divenuta esecutiva la relativa deliberazione consiliare. A sua volta, l'interessato dovrà far pervenire entro 15 giorni dalla suddetta notifica, la propria accettazione dell'incarico.
4. Il Difensore Civico entra in carica dal momento in cui ha reso la suddetta dichiarazione di accettazione.

Art.7 - Durata in carica e proroga

1. Il Difensore Civico, ai sensi dell'art.45 co.1 dello Statuto, dura in carica 3 anni dalla data di esecutività della deliberazione di nomina ed è rieleggibile una sola volta.
2. Nel periodo intercorrente tra la scadenza dell'ufficio e la nomina del successore, il Difensore Civico rimane in carica esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore in modo da assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio. In ogni caso, tuttavia, tale proroga non può essere superiore a 6 mesi.
3. Nel caso in cui il mandato del difensore civico venga a scadere quando il consiglio comunale sia sciolto o sospeso, oppure dopo che sia stato pubblicato il decreto con cui vengono indette nuove elezioni, il mandato stesso è prorogato di diritto fino alla cessazione della sospensione o fino all'insediamento del nuovo consiglio comunale a seguito di elezioni, che provvederà alla nuova nomina.

Art.8 - Cessazione dalla carica

1. Oltre che per compimento del mandato, il Difensore Civico cessa dalla carica per morte, dimissioni o decadenza. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
2. La decadenza viene pronunciata, oltre che per il sopravvenire di una delle cause previste dall'art.4, 1° e 2° comma, anche nei seguenti casi:
 - a) comprovate e gravi inadempienze ai doveri d'ufficio;
 - b) assenza dall'ufficio e/o impedimento all'espletamento delle relative funzioni protratte per oltre 3 mesi;
 - c) gravi violazioni di legge;
 - d) in caso di abuso e/o inefficienza nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Al fine di garantire il contraddittorio, le censure di cui alle lettere a), b), c), d) del comma precedente e tali da comportare la decadenza dall'incarico, dovranno essere preventivamente comunicate all'interessato, il quale avrà 10 giorni di tempo per presentare memorie giustificative e/o controdeduzioni. In questi casi la decadenza dovrà essere pronunciata dal Consiglio Comunale con le stesse maggioranze e con le stesse modalità previste per la nomina ex art.3. La relativa deliberazione deve essere motivata in ordine alle suddette contestazioni.
4. Per le cause previste dall'art.4, 1° e 2° comma, la decadenza verrà pronunciata dal consiglio comunale a maggioranza semplice laddove, nel termine di 10 giorni dalla contestazione, non siano state rimosse le cause ostative a ricoprire il ruolo di difensore civico.

Art.9 - Indennità di carica

1. Al Difensore Civico spetta per l'espletamento delle proprie funzioni un'indennità mensile pari al 25% dell'indennità di funzione spettante agli assessori comunali, senza l'applicazione della decurtazione prevista per legge per i lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa.
- L'indennità di cui sopra è comprensiva delle spese di viaggio per raggiungere la sede comunale

Art.10 - Attivazione

1. Possono rivolgersi al Difensore Civico:
 - a) privati, cittadini italiani e non, che siano residenti nel comune di Calenzano;
 - b) enti, associazioni di volontariato, associazioni culturali, gruppi di cittadini, imprese, persone giuridiche ed altre formazioni che abbiano la propria sede nel territorio comunale;
 - c) coloro che pur non trovandosi in una delle condizioni previste nelle lettere a) e b) abbiano comunque degli interessi o delle pretese da avanzare nei confronti dell'amministrazione comunale di Calenzano.

2. Resta ferma la possibilità del Difensore Civico di intervenire anche d'ufficio ogni qualvolta rilevi o riscontri delle irregolarità, inadempienze, illegittimità o inefficienze dell'azione amministrativa.

Art.11 - Soggetti che non possono chiedere l'intervento del Difensore Civico

1. Non possono richiedere l'attivazione del Difensore Civico:
 - a) il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali;
 - b) i responsabili dell'amministrazione comunale, nonché il Segretario Comunale e il Direttore Generale;
 - c) i dipendenti dell'amministrazione comunale per far valere pretese derivanti dal rapporto di pubblico impiego;
 - d) le altre pubbliche amministrazioni.

Art.12 - Modalità di attivazione

1. Fermo restando quanto affermato all'art.10 ultimo comma, l'intervento del Difensore Civico può essere richiesto per iscritto oppure oralmente.
2. La forma scritta non richiede nessuna formalità ed è in carta libera. Tale richiesta deve essere fatta pervenire al comune in qualsiasi modo e lo stesso provvederà ad inoltrarla al Difensore Civico.
3. In caso di richiesta verbale, le stesse potranno essere presentate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). In questo caso gli addetti provvederanno a raccogliere gli elementi essenziali della richiesta, i dati del richiedente nonché la sottoscrizione dello stesso, il tutto su modelli prestampati.
4. Il Difensore Civico potrà ricevere nei giorni e negli orari stabiliti, anche previo appuntamento. In questa sede potranno essere formulate direttamente richieste orali o presentati ricorsi scritti.
5. Non potranno comunque essere prese in considerazione segnalazioni anonime
6. Gli interventi del Difensore sono gratuiti per i richiedenti, quindi non soggetti a nessun onere o spesa di procedura.

Art.13 - Poteri e diritto di accesso

1. Il Difensore civico, ricevuta la richiesta nei modi stabiliti sopra, cura l'istruttoria necessaria ai fini della decisione.
2. In considerazione di ciò, il Difensore Civico può accedere a tutti gli uffici del comune, a tutti i documenti del procedimento che ritiene necessari per l'istruttoria, può estrarre copia senza nessuna limitazione e senza nessun onere, reperire informazioni direttamente dai responsabili dei servizi, dai responsabili del procedimento e comunque da tutti i dipendenti dell'amministrazione. Può utilizzare i sistemi informativi e telematici del comune.
3. In caso di gravi ritardi nella conclusione di un procedimento amministrativo e quindi di violazione della legge n.241 del 1990, il Difensore Civico può chiedere l'audizione diretta del responsabile del procedimento sullo stato della pratica, oppure notizie scritte sulle ragioni del ritardo e sui termini di conclusione dello stesso. In caso di richiesta scritta, la risposta deve essere inviata al Difensore entro 15 giorni. In caso di mancata risposta, di insufficienza o comunque nel caso in cui la pratica non si concluda nel termine stabilito, il Difensore Civico può inviare una comunicazione scritta al responsabile del procedimento di diffida alla conclusione del procedimento entro un ulteriore termine da lui stabilito. Tale lettera verrà inviata anche al superiore gerarchico nonché al Segretario comunale, al Direttore Generale e al Sindaco.

4. Il Difensore può anche promuovere l'avvio di procedimenti disciplinari a carico di qualsiasi dipendente dell'amministrazione comunale, laddove il comportamento dello stesso dipendente sia di ostacolo o comunque di intralcio all'attività stessa del difensore civico.
5. Il Difensore civico può prestare assistenza al cittadino nella formulazione di accordi da stipulare tra lo stesso e il comune al fine di determinare il contenuto di alcuni provvedimenti amministrativi secondo quanto previsto dall'art.11 della L. 241/1990.
6. Nelle materie di sua competenza, il Difensore può anche promuovere transazioni e conciliazioni tra l'amministrazione comunale e il cittadino al fine di dirimere eventuali conflitti sorti tra le parti e disincentivare i ricorsi all'autorità giudiziaria.
7. Fermo quanto sopra, il Difensore non può comunque ingerirsi nelle scelte di discrezionalità politica ed amministrativa dell'ente.

Art.14 Provvedimenti del Difensore Civico

1. In caso di richiesta scritta di intervento il Difensore informerà l'interessato tempestivamente, e comunque non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta, e fornirà il proprio parere.
2. In caso di richieste formulate direttamente al Difensore Civico su appuntamento, laddove si tratti di questioni di facile e pronta soluzione, verrà data immediatamente risposta.
3. Il Difensore civico non può intervenire su atti, provvedimenti o procedimenti su cui sia già pendente un procedimento giurisdizionale di fronte a qualsiasi organo giurisdizionale, sia esso civile, amministrativo, tributario o penale. Inoltre non può intervenire laddove sulla medesima questione sia pendente un ricorso amministrativo.
4. Se successivamente alla richiesta formulata al Difensore civico, l'interessato si rivolge all'autorità giudiziaria, il Difensore dispone l'archiviazione del ricorso a lui presentato.
5. Se l'intervento del Difensore non dovesse avere esito favorevole, lo stesso ne informerà l'interessato comunicando le eventuali ulteriori azioni che possono, se del caso, essere esperite.

Art.15 - Limiti di competenza

1. Non appartengono alla competenza del difensore civico le azioni e le controversie promosse da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi i cui rapporti siano regolati da contratti e convenzioni.
2. E' esclusa dalla competenza del Difensore Civico la materia del pubblico impiego e la contrattazione sindacale.

Art.16 - Rapporti con Difensore Civico Regionale

Il Difensore Civico, laddove ritenga che un'istanza a lui presentata sia di competenza del Difensore Civico Regionale, ne cura immediatamente la trasmissione dandone tempestivo avviso al richiedente.

Art.17 - Rapporti con organi del comune

1. Il Presidente del Consiglio o il Sindaco possono chiedere la partecipazione del Difensore Civico alle riunioni del Consiglio o della Giunta per sentirlo in ordine a materie di sua competenza.
2. Ogni anno, e precisamente entro il 31 marzo, il Difensore Civico presenta al Consiglio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, esprimendo le sue valutazioni sull'attività amministrativa e fornendo eventuali suggerimenti. La relazione è discussa dal Consiglio in seduta pubblica ed è pubblicata sul sito del comune.
3. In ogni caso, laddove ritenga di intervenire per ragioni di urgenza e di particolare importanza, il Difensore Civico può inviare relazioni dettagliate alla Giunta e al Consiglio in qualsiasi momento.

Art.18 - Tutela della riservatezza e obbligo del segreto

1. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni nel pieno rispetto della riservatezza dei soggetti interessati e della normativa vigente in materia.
2. Nella relazione annuale da presentare al Consiglio non possono essere contenuti riferimenti a singole persone.
3. Il Difensore è obbligato, anche dopo la cessazione dalla carica, al segreto sulle informazioni raccolte in occasione dell'incarico espletato e di cui sia venuto a conoscenza.

Art.19 - Ufficio del difensore civico e ricevimento

1. L'amministrazione comunale assicura al difensore locali e attrezzature adeguate allo svolgimento dell'incarico.
2. Il servizio "Servizi generali e di supporto" assicura le funzioni di segreteria
3. Il Difensore garantirà il ricevimento del pubblico, anche su appuntamento, almeno per 2 giorni al mese. L'orario e i giorni saranno stabiliti in accordo con il Difensore Civico e compatibilmente con gli orari degli uffici comunali e le esigenze dell'amministrazione.

Art.20 - Rapporti con altri enti locali

1. Il comune di Calenzano, ai sensi dell'art.46 dello Statuto, potrà affidare, previa convenzione, la funzione di difensore civico a soggetti titolari della stessa funzione presso altro comune.
2. In alternativa a quanto sopra, il comune di Calenzano potrà stipulare convenzioni con altri enti al fine di istituire un unico difensore civico comune.
3. Il difensore civico del comune di Calenzano potrà svolgere la medesima funzione anche per altri enti locali previa convenzione.

Art.21 - Informazioni ai cittadini

In seguito alla nomina, l'amministrazione comunale provvederà a rendere noti, nel modo più ampio possibile, il nominativo del difensore Civico, le sue funzioni, l'ubicazione e gli orari di apertura al pubblico nonché di ogni altra notizia utile ai cittadini che intendano ricorrere a questo istituto.

Art.22 - Norma transitoria e finale

In conformità a quanto previsto dall'art.20, comma 2, del presente regolamento, nell'ipotesi della costituzione di un ufficio unico associato in seguito alla realizzazione di forme associative fra Enti, con particolare riferimento all'Unione dei Comuni della Piana, il difensore civico in carica decadrà automaticamente dall'incarico, anche se non ha completato il periodo del mandato pari a tre anni previsto dal precedente art.7. Lo stesso svolgerà comunque le sue funzioni ed assicurerà il servizio fino all'insediamento del nuovo difensore civico associato.